

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati, in un testo unificato,
nella seduta del 25 maggio 1960 (V. Stampati nn. 82-945)*

d'iniziativa dei deputati ZANIBELLI, STORTI, PAVAN, CALVI, GITTI, CAPPUGI, SCALIA, MAROTTA Vincenzo, COLLEONI, BIAGGI Nullo, ZACCAGNINI, SABATINI, PENAZZATO, BUTTE', REPOSSI, COLOMBO Vittorino, GALLI, ROSELLI, TOROS, CASATI, CENGARLE, AZIMONTI, GORRIERI Ermanno, PATRINI, DONAT-CATTIN, COLASANTO, ARMATO, BUZZI, BIANCHI Fortunato, CIBOTTO, SAMMARTINO, SORGI, PEDINI, LOMBARDI Giovanni (82); e dei deputati FOGLIAZZA, GATTO Vincenzo, BIANCO, MAGNANI, SPECIALE, ALBARELLO, MICELI, RICCA, MAGNO, CONTE, COLOMBO Renato, MONTANARI Silvano, CONCAS, GOMEZ D'AYALA, SCARPA, CURTI Ivano, CAVAZZINI, ZURLINI, ARMAROLI, BIGI, NANNI Rino, CLOCCHIATTI, SAVOLDI, FERRARI Francesco, ALBERGANTI, AMBROSINI, BORELLINI Gina, VENGONI, Busetto, BOLDRINI, NICOLETTO, GORRERI Dante, SOLIANO, BRIGHENTI, COMPAGNONI e BARDINI (945)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 GIUGNO 1960

Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto, oltre che del presidente:

1) di un funzionario per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale;

2) di tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti sulla base di una terna di nomi presentata da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il presidente del Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario della Amministrazione dei lavori pubblici avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

Art. 2

Il Comitato di attuazione provvede:

1) a proporre al Ministro dei lavori pubblici la ripartizione tra le varie provincie dei fondi disponibili, in conformità ai criteri stabiliti dal successivo articolo 6;

2) alla vigilanza sull'azione dei Comitati provinciali;

3) a compilare annualmente il rendiconto delle gestioni sulla base dei dati forniti dalla Banca nazionale del lavoro nonché una relazione sull'andamento della gestione, che sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici.

Il Comitato propone altresì al Ministro dei lavori pubblici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema di regolamento per la esecuzione della legge stessa.

Art. 3.

Il servizio di cassa relativo ai fondi di cui alla presente legge è affidato alla Banca nazionale del lavoro.

A tal fine il Ministro dei lavori pubblici versa all'inizio di ogni esercizio finanziario la somma di cui al primo comma dell'articolo 5. Gli interessi maturati su tali somme concorrono a costituire il fondo di cui all'articolo 5.

La Banca nazionale del lavoro provvede, entro i limiti della ripartizione fatta dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, alla somministrazione dei fondi agli Uffici ed Enti di cui all'articolo 4. Il versamento delle anticipazioni sulla base degli stati di avanzamento e il pagamento dei saldi al completamento delle opere saranno

effettuati secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione.

La Banca nazionale del lavoro raccoglie i rendiconti annui sulle gestioni dei singoli Uffici ed Enti di cui all'articolo 4 e li trasmette entro il 31 ottobre di ogni anno al Comitato di attuazione di cui all'articolo 1, riassumendone le risultanze in un rendiconto unico.

Art. 4.

La realizzazione delle opere è affidata in ogni provincia dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comitato di attuazione, al Genio civile ovvero agli Istituti autonomi case popolari o all'U.N.R.R.A.-Casas.

L'amministrazione delle opere stesse è affidata, con le stesse forme di cui al comma precedente, agli Istituti autonomi case popolari o all'U.N.R.R.A.-Casas.

L'Ente cui è demandata l'amministrazione è tenuto ad istituire una gestione speciale con il bilancio separato e dovrà inoltrare annualmente rendiconto alla Banca nazionale del lavoro, trasmettendolo entro il 31 agosto al Comitato provinciale di cui all'articolo 7.

Art. 5.

Per la esecuzione dei programmi di costruzione di cui alla presente legge sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a partire dall'esercizio 1960-61 e per dieci anni, la somma di lire 15 miliardi annui.

A tale uopo saranno utilizzate le somme ricavate dalla vendita degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato, a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Le somme ricavate dalla locazione delle abitazioni costruite in base alla presente legge e gli interessi maturati sulle somme depositate presso la Banca nazionale del lavoro concorreranno ad incrementare gli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora per esigenze connesse alla realizzazione dei programmi fosse necessario, si potranno disporre per ciascuno esercizio delle anticipazioni di spesa sugli stanziamenti previsti per gli esercizi successivi.

Le somme ricavate dalla vendita degli alloggi costruiti in base alla presente legge concorreranno ad incrementare gli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo e saranno impiegate per il risanamento, il riattamento e l'ampliamento di vecchie abitazioni già in possesso, a titolo di proprietà, di lavoratori agricoli dipendenti.

Art. 6.

La ripartizione annuale dei fondi tra le provincie è effettuata tenendo conto delle caratteristiche economiche delle provincie stesse, del numero di giornate di lavoro svolte nella agricoltura, del rapporto tra numero dei lavoratori e giornate di lavoro, degli indici di affollamento e delle condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni nonchè del prevedibile andamento dell'occupazione dei lavoratori dipendenti dall'agricoltura.

Le somme destinate alle singole provincie possono essere integrate da fondi messi a disposizione dalle Amministrazioni provinciali e dagli Enti regionali eventualmente esistenti, secondo le modalità che saranno indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 7.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, in ogni provincia è costituito un Comitato provinciale il quale è composto, oltre che del prefetto con funzioni di presidente:

1) di un rappresentante dell'Ufficio provinciale del Genio civile, di uno dell'Ispettorato provinciale agrario e di uno dell'Ufficio provinciale del lavoro;

2) di tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti.

Alle riunioni del Comitato provinciale partecipa, senza diritto di voto deliberativo, un

rappresentante dell'Ente provinciale di gestione di cui all'articolo 4.

I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

La segreteria del Comitato ha sede presso l'Ente di gestione. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario all'uopo designato dal Genio civile.

Il Comitato, sulla base delle direttive del Ministro dei lavori pubblici, ha il compito:

a) di effettuare la ripartizione dei fondi nell'ambito provinciale sulla base di criteri analoghi a quelli adottati su scala nazionale,

b) di esaminare le domande dei lavoratori singoli o associati che intendono costruire in proprio l'abitazione o che intendono procedere al riattamento di vecchie abitazioni;

c) di fissare all'Ente di gestione provinciale i criteri di massima per la costruzione degli alloggi;

d) di approvare i valori delle quote di riscatto e di affitto delle abitazioni;

e) di vigilare sugli adempimenti da parte dell'Ente di gestione sia per quanto attiene ai tempi di esecuzione dell'opera che alle modalità, sia per quanto altro attiene alla tutela degli interessi degli assegnatari;

f) di vigilare sull'assegnazione degli alloggi perchè la stessa sia effettuata in piena osservanza delle norme regolamentari e di approvare sia i bandi di concorso che la graduatoria per la assegnazione;

g) di approvare il rendiconto annuo dell'Ente di gestione prima della sua presentazione alla Banca nazionale del lavoro.

Art. 8.

Le case previste dalla presente legge possono comprendere tra i servizi accessori anche i locali necessari per l'eventuale ricovero degli animali e il deposito degli attrezzi agricoli.

Il regolamento di esecuzione determinerà i criteri di massima a cui i Comitati provinciali devono attenersi nel fissare i limiti massimi di ampiezza e di costo delle costruzioni.

Art. 9.

I lavoratori singoli o associati in forma cooperativa possono inoltrare domanda all'Ente di gestione provinciale di costruzione diretta e di riattamento e ampliamento delle proprie abitazioni, mediante appalto della opera o esecuzione in proprio.

L'Ente, previa approvazione del Comitato provinciale, assegna ai richiedenti il valore corrispondente dell'immobile o delle migliorie da effettuare alle vecchie abitazioni e vigila sulla esecuzione dell'opera. In caso di esecuzione in proprio da parte dei lavoratori l'Ente è tenuto alla necessaria assistenza tecnica.

Si applicano anche nel caso preveduto dal presente articolo, per la esecuzione delle opere, i criteri generali relativi alle dimensioni delle costruzioni.

Art. 10.

Per la esecuzione dei servizi pubblici necessari per rendere idonee alla funzione le aree destinate alle costruzioni previste dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad avvalersi, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, delle disposizioni contenute nell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e nell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 11.

Le abitazioni vengono assegnate in proprietà o in locazione, secondo la preferenza degli aventi titolo all'assegnazione.

Il prezzo di vendita dovrà essere calcolato sulla base del 50 per cento del valore dell'immobile o del riattamento, senza interessi, e potrà essere corrisposto in non più di 25 rate annuali in caso di nuove costruzioni e non più di 10 rate annuali nel caso di riattamenti.

La quota annua di affitto non dovrà superare il 60 per cento del valore della quota annua di riscatto venticinquennale corrispondente per lo stesso immobile.

Nel caso che il lavoratore assegnatario di un appartamento a riscatto sia in condizioni di doversi trasferire dalla località in cui risiede, può:

1) trasferire l'alloggio ad un proprio ascendente o discendente o collaterale di 2° grado avente titolo all'assegnazione a norma della presente legge. Nel qual caso il subentrante mantiene nei confronti della gestione ogni obbligo e diritto e con atto di acquisto dell'assegnatario precedente subentra nella proprietà dell'immobile corrispondendo un valore massimo del 40 per cento della quota di riscatto;

2) rinunciare all'abitazione restituendola alla gestione che rimborserà il valore corrispondente alla differenza tra la quota di riscatto e la quota di affitto dell'appartamento.

Non è ammesso l'affitto a terzi, neppure se componenti dello stesso nucleo familiare, di un immobile che sia già stato assegnato a riscatto ad un lavoratore.

Nel caso di morte del titolare, la vedova, i figli o i familiari eredi conviventi di qualsiasi grado subentrano nei diritti e negli obblighi dell'assegnatario.

Art. 12.

Alle costruzioni eseguite ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute negli articoli 23 e 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

L'approvazione dei progetti di costruzione di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili.

Ai fini della presente legge, la misura prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per l'indennità di espropriazione dei suoli necessari alle costruzioni è applicata con la decurtazione del 25 per cento.